



*Agenzia delle Entrate*  
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

*Settore Fiscalità Indiretta e Internazionale*  
*Ufficio Procedure Fiscali*

Roma, 4 MAR. 2004

Alla Direzione Regionale del Molise  
Ufficio del Direttore  
(Rif. note prot. n. 10918 del 5  
novembre 2003 e n. 12888 del 17  
dicembre 2003)

**CAMPOBASSO**

Prot. n. 2004/10157  
Allegati: 1

Oggetto: Sisma del Molise del 31 ottobre 2002 – Sospensione dei termini relativi ad adempimenti e versamenti tributari disposta con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003 – Differimento della sospensione ad opera delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003 e n. 3308 dell'8 settembre 2003.

Con la nota a margine indicata, codesta Direzione Regionale ha richiesto alla scrivente elementi istruttori concernenti i provvedimenti emanati a sostegno della popolazione del Molise, colpita da eventi calamitosi, verificatisi il 31 ottobre 2002.

In particolare, la richiesta di codesta Direzione Regionale è volta a conoscere la durata della sospensione degli obblighi fiscali ricadenti nel periodo 31 ottobre 2002 – 31 marzo 2003.

Tanto premesso, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della ordinanza ministeriale 8 settembre 2003, n. 3308, "sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad



*adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003*" (dai decreti 14 e 15 novembre 2002 e 9 gennaio 2003, adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212) ed ulteriormente sospesi "*..fino al 30 giugno 2003*" (dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282).

Secondo l'interpretazione del disposto normativo fornita dalla scrivente con nota n. 98430 del 18 giugno 2003 al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio del Coordinamento Legislativo-Finanze (che si allega in copia) la sospensione dei termini è da intendersi estesa anche agli adempimenti aventi scadenza tra il 1° aprile 2003 e il 30 giugno 2003 e non solo a quelli sospesi tra il 31 ottobre (data iniziale della sospensione) 2002 e il 31 marzo 2003.

Si ritiene, parimenti, che la sospensione dei termini di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, n. 3308, comprenda, altresì, gli adempimenti aventi scadenza tra il 1° luglio 2003 e il 31 marzo 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vincenzo Busa

